

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR - 194494

TRIBUNALE DI MONZA

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

MENDOLIA SALVATORE, nato il 27.03.1991 ad Agrigento, c.f. *MNDSVT91C27A089F*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce dalla società tra avvocati "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone BNG NNR 65E08 I838T e Paolo Zinzi, ZNZPLA88L16D810T con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocraticassino.it

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'avvocatura dello Stato di Milano ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Via Pola, 11 – 20124 – Milano,

- Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale Provincia di Milano -



Via Soderini 24, 20146 Milano

entrambi domiciliati *ope-legis* in Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) C.A.P. 20122 presso l'Avvocatura dello Stato
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e contro

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Monza Brianza per le classi di concorso B-015, B-003 e posti di sostegno, valide per gli aa.ss. 2017-2020, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" dei ricorrenti nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Palermo, valide per il triennio 2017/2020, classe di concorso B-015, B-003, e posti di sostegno, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2017-2020 ove il ricorrente risulta inserito.

IN BREVE

a) La ricorrente è in possesso di titolo di studio abilitante all'insegnamento per la **classe di concorso B-16 e B-003;**

b) Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo per tutte le classi di concorso indicate al punto a;

c) Parte ricorrente ha interesse ad agire per la **declaratoria del valore abilitante dei diplomi tecnici** in possesso dello stesso in relazione alle specifiche classi di concorso B-16 e B-003,

sia per chiedere la trasposizione – qualora il Ministero dimostri l'assenza di posti – dalla classe A-66 in classi di concorso affini ovvero su posti di sostegno;



Il Tar Lazio, sez. IIIa bis, con ordinanza n. 1918/2018 (relativa all'impugnazione del bando di concorso del 16.02.2018 riservato ai docenti abilitati, nella parte in cui non ha previsto la partecipazione dei ricorrenti della classe A-66 alla partecipazione alle prove selettive), accogliendo l'istanza dei ricorrenti ha ripreso il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, così statuendo: *"...il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris alla luce del primo motivo di gravame, trattandosi di ricorrenti che sono in possesso di titoli di studio relativi a classi di concorso incluse nella Tabella A del d.m. n. 39 del 1998 (recante "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"), richiamata dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 ("Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"), e per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall'amministrazione resistente – allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)...".*

Anche la Giurisprudenza di merito, in caso analogo, ha statuito in ordine al valore abilitante del diploma in assenza di attivazione di percorsi di abilitazione:

Tribunale di Milano: *"...questo consentiva agli ITP di insegnare - previo il superamento di un concorso - nelle scuole secondarie iscrivendosi nelle classi di concorso per cui era sufficiente il diploma di maturità. Di conseguenza questo decreto ministeriale riconosceva il titolo ITP come abilitante, poiché non era necessario il*



conseguimento di un titolo ulteriore per insegnare.." (Trib. Milano 20 dicembre 2017 n. 3420).

Tribunale di Termini Imerese: *"Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti, essendo questi ultimi in possesso di un titolo abilitante previsto dalla tabella A e dalla tabella C del decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, al riconoscimento del diploma di ragioniere e della Laurea in Scienza Economiche quale titolo abilitante all'insegnamento ed al conseguente inserimento nella seconda fascia della graduatoria di istituto e di circolo previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle nuovi classi di insegnamento p.q.m.*

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma di ragioneria e della Leure in Scienze economiche e, per l'effetto, il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di istituto e di circolo previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle nuovi classi di insegnamento." (in tal senso: Tribunale di Termini Imerese, ordinanza cautelare del 31.07.2018, r.g.n 1667/2018-1 – allegata).

FATTO

1) Parte ricorrente è in possesso del Diploma di "Qualifica professionale per operatore elettronico" e Diploma di Maturità "Tecnico delle Industrie Elettroniche" rilasciati dall'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "G. Marconi" di Favara (AG);

2) I diplomi in possesso del ricorrente, secondo il Ministero dell'Istruzione, consente l'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto;

3) Parte ricorrente ha formale diffida all'inserimento in seconda fascia ed infatti fino al 12.10.2018 era inserito in seconda



fascia con riserva;

4) In data 16.10.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Leonardo Da Vinci, ove il ricorrente è inserito in seconda fascia, ha notificato allo scrivente, formale decreto di annullamento del decreto di inserimento in seconda fascia con conseguenziale permanenza solo nella 3° fascia;

5) Parte ricorrente, come si evince dalle graduatorie di circolo e di istituto dell'I.C. (allegate) risultava inserito nella seconda fascia delle G.I. per le classi di concorso di riferimento;

6) I titoli di cui è in possesso parte ricorrente, per le specifiche ragioni che si esporranno in diritto, la qualificano come docente abilitata all'insegnamento in quanto per le specifiche classi di concorso non sono mai stati attivati percorsi di abilitazione;

Ciò sia per la classe di concorso B-003, sia per la classe B-16;

7) Consegue il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione del D.M. 374/2017, di essere inserita nella seconda fascia delle G.I.;

Va altresì disapplicato il D.D.G. 784/2018 pubblicato con nota Miur 22975 del 14.05.2018 ed il successivo D.D.G. del 11.07.2018 relativo all'aggiornamento semestrale delle Graduatorie di Istituto e di Circolo laddove esclude, nuovamente, il diritto della ricorrente all'inserimento in seconda fascia;

8) Infatti, secondo l'art. 2 del D.M. 374/2017 (e secondo quanto richiamato dal successi DDG 784/2018) in tema di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto, possono accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *"..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica*



idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

9) La ricorrente si è trovata nella assoluta ed oggettiva impossibilità di conseguire l'abilitazione.

MANCATA ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ABILITAZIONE CLASSE B-003 e B-16

10) Sul punto va evidenziato quanto segue:

A) I titoli in possesso del ricorrente che danno accesso alla classe B-016 e B-003 sono quelli disciplinati dalla Tabella C del D.M. 39/98 (confluiti nella Tabella B del Dpr 19/2016);

B) parte ricorrente non è mai stata posta nella condizione di conseguire qualsiasi "certificazione" di abilitazione.

Ed infatti a parte ricorrente è stata preclusa la possibilità di intraprendere percorsi abilitanti successivi al diploma:

B.1) Non sono stati attivati percorsi SSIS e non è stata data la possibilità la possibilità di partecipare ai T.F.A. per la loro natura di tirocinio di specializzazione post-laurea (i ricorrenti sono in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado);

B.2) In ordine ai PAS, peraltro attivati in maniera sporadica, codesto Tribunale ha sempre dichiarato l'illegittimità dei bandi di accesso a detti Pas in quanto vincolati a docenti in possesso di specifici requisiti e segnatamente al computo dell'anzianità di servizio quale requisito soggettivo di ammissione. (Consiglio di Stato n. 4751/2015)



14) La ricorrente, che deve essere considerata come “abilitata” e, quindi, a tutti gli effetti inserita nella classe di concorso B-016 e B-003;

Tutto ciò premesso in fatto agiscono in giudizio i ricorrenti per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Giurisdizione del Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro

Per evitare pretestuose ed infondate eccezioni in ordine alla giurisdizione del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, si evidenzia quanto segue.

Sussiste, senza dubbio alcuno, la giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Il *discrimen* che determina la giurisdizione del Tribunale Amministrativo è netto:

- Il Tribunale Amministrativo è munito di giurisdizione soltanto laddove venga impugnato un atto amministrativo avente portata generale;
- La giurisdizione del Tar, però, è limitata soltanto all’annullamento del provvedimento avente *efficacia erga omnes* non potendo il Giudice Amministrativo ordinare all’Amministrazione l’inserimento in seconda fascia.

Ogni dubbio è risolto dallo stesso Tribunale Amministrativo che continua a negare la propria giurisdizione in tema di inserimento nella seconda fascia delle G.I.

In tal senso, *ex multis*, del Tar Lazio – Sez. IIIa bis - N. 04030/2018 REG.PROV.COLL., N. 00648/2018 REG.RIC. “....il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in



cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP.

Vanno invece respinte le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti di essere inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto in funzione del valore abilitante del diploma professionale, in quanto esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo..."

Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto il diritto soggettivo di parte ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della Provincia di Monza: ed infatti la ricorrente ha presentato, per il triennio 2017/2020 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto presso l'I.C. Da Vinci di Carate Brianza (MB).

Ad abundantiam, ha prestato l'ultimo servizio presso l'istituto Anselmo Ferrari di Monza.

Le determinazioni assunte con provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale non assumono la qualifica di atti di diritto pubblico ma devono essere compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ed essendo la pretesa vertente su diritti soggettivi (Consiglio di Stato sez. VI Data: 08/07/2015 n. 3415Cfr. TAR Lazio - SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia - SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11; da ultimo Cassazione Sezioni Unite 25840/2016).

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in quanto ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali all'Usp di Monza ed ha richiesto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto presso l'Istituto Comprensivo



Leonardo Da Vinci di Carate Brianza (MB) e vanta un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie.

II

Violazione di legge da parte del D.M. 374/2017 e del successivo D.D.G. 784/2018 del 14.05.2018 e del DDG 11.07.2018.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 482, D.Lgs n. 297/94. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione dei principi del legittimo affidamento, imparzialità, certezza del diritto, proporzionalità. Disparità di trattamento in riferimento alla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5358/2010. Disparità di trattamento in relazione alla Nota Ministeriale 18488/2014.

Preliminarmente va accertata e dichiarata la qualifica di docente abilitato della ricorrente con conseguente diritto ad essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto e di circolo per la Provincia di Pisa per i seguenti motivi.

La ricostruzione normativa applicabile consentirà di dirimere ogni dubbio.

D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *"..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei*

seguenti titoli di abilitazione:

l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per



l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

La disposizione ministeriale, però, va coordinata con il disposto dell'**art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994** in base al quale: *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore..."

La disposizione normativa sopra richiamata, in altri termini, prevede che **fino alla piena attuazione del sistema di formazione ed abilitazione del personale docente, il possesso di titolo di studio che dà accesso alla relativa classe di concorso costituisce titolo sufficiente per partecipare alla procedura concorsuale.**

Conseguentemente, all'atto dell'emanazione del Decreto Ministeriale 374/2017, trovava e trova piena applicazione per i



ricorrenti il principio dell'ultrattività dei titoli di studio ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e dell'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di circolo.

Ad ulteriore conforto della tesi appena esposte, si rileva che l'articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 19/2016 prevede che: "*Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e C, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento....*"

La circostanza dirimente è che il sistema transitorio previsto dalla clausola di salvaguardia dal Decreto Interministeriale n.460/1998 è applicabile ai ricorrenti.

Ed infatti, il D.I. n. 460/1998 sopra richiamato, all'articolo 2 dispone infatti che possono "*partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1 (NDR i concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi successivamente al 1^a maggio 2002, momento in cui si supposeva sarebbe entrato a regime il nuovo sistema di formazione del personale docente), anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (NDR 22giugno 1999) siano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguono la laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati al comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo*



piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999".

In altre parole, la *ratio* ispiratrice di detta clausola di salvaguardia va evidentemente rinvenuta nella volontà del legislatore di consentire la partecipazione al concorso a tutti coloro che erano in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla **Tabella C del D.M. n. 39/1998**, e ciò a prescindere dal conseguimento dell'abilitazione

In tal senso non è certamente casuale che il **Consiglio di Stato** (Sez. VI dec. n.105/2015) abbia significativamente sottolineato che *"la nuova disciplina (di rangolegislativo) (NDR artt. 400 e 402, D.Lgs. n. 297/1994; art. 4, L. n. 341/1990; art. 2, D.I. n.460/1998) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore"*.

La decisione del Supremo Collegio si pone in perfetta coerenza con quanto statuito dalla Corte Costituzionale: *".. è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.."* (in tal senso **Corte Costituzionale 236/2009, 11/2007, 260/2015**).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa, e segnatamente il **Consiglio di Stato sent. 355/2016** hanno chiarito l'azione amministrativa deve essere improntata al principio del legittimo affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.

Da ciò discende che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 19/2016, in un'ottica costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso dell'equivalenza semantica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità"; un'interpretazione contraria e dunque



nel senso che il ricorrente, in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella A del D.M. 39/1998, non possa essere inserito nella seconda fascia delle G.I., è di tutta evidenza illegittima anche alla luce della mancata attivazione, da parte del Miur, di percorsi di abilitazione in favore di detti docenti.

Ed infatti, se il nuovo sistema di formazione dei docenti – per il tramite delle scuole di specializzazione SSIS, dei TFA o PAS – non è mai stato effettivo e non ha garantito a tutti i diplomati la possibilità di acquisire il titolo abilitativo richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedra, non può certo dirsi legittimo il superamento del vecchio sistema che non prevedeva, per tale categoria di docenti, la necessità del conseguimento dell'abilitazione.

In ogni caso, alla categoria dei ricorrenti tutti appartenenti alla classe di concorso B-16 e B-003 è stata preclusa ogni possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento ed agli stessi non sarà più permesso di accedere a procedure concorsuali pubbliche ed infatti:

a) la preclusione patita dai ricorrenti si è verificata sia in relazione agli ultimi concorsi per l'assunzione del personale docente tramite le graduatorie di merito, sia in relazione ai percorsi abilitanti banditi dallo stesso Ministero.

Si deve rilevare, difatti, che, in riferimento agli unici due concorsi scuola banditi negli ultimi dieci anni (concorso 2012 e concorso 2016), è stata preclusa ai docenti della classe B-016 e B-003, qualsiasi ulteriore partecipazione è stata loro irrimediabilmente inibita in quanto soggetti non abilitati (con precisazione che in tal caso il termine abilitazione deve essere inteso nel senso indicato dal Miur e censurato dalla Giustizia



Amministrativa).

Alla ricorrente, dunque, è stata preclusa anche la possibilità di intraprendere percorsi abilitanti successivi al diploma ed allo stesso tempo è stata loro preclusa la possibilità di partecipare ai T.F.A. per la loro natura di tirocinio di specializzazione post-laurea (i ricorrenti sono in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado);

In ordine ai PAS, peraltro attivati in maniera sporadica, codesto Tribunale ha sempre dichiarato l'illegittimità dei bandi di accesso a detti Pas in quanto vincolati a docenti in possesso di specifici requisiti.

Il Consiglio di Stato, in analogo contenzioso, ha sancito il diritto degli stessi ad essere equiparati agli insegnanti dotati di “regolare abilitazione” in difetto di funzionamento del sistema di accesso all’abilitazione ordinaria.

Così l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836/2016, constatando la reale impossibilità dei docenti ITP ad accedere all’abilitazione “ordinaria” tramite PAS o TFA, rilevando che *“non è mai stato attivato alcun percorso ordinario di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (per tale intendendosi un percorso abilitativo che non postuli come requisito di accesso l’aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario: quali, e.g., S.S.I.S., T.F.A.)”* deve essere *“interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio... omissis.....**Ritenuto che (...) per ciascuna classe di concorso debba prescindere dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del***



titolo di studio richiesto); con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione".

Il diritto dei ricorrenti di partecipare al concorso 2018 riservato ai soli docenti "abilitati" deve, invece, essere riconosciuto in considerazione del fatto che gli stessi si sono trovati nella oggettiva impossibilità di frequentare qualsiasi tipologia di percorsi abilitanti speciali: **dunque in assenza di attivazione di percorsi ordinari di abilitazione ordinarsi applica il ritenersi vigente il regime transitorio disciplinato dall'art. 402 di cui al D.Lgs 297/1994 sopra richiamato.**

L'illegittimità del bando è palese in quanto non è mai stata realmente offerta ai ricorrenti la possibilità e l'opportunità di conseguire il titolo di abilitazione.

I precedenti giurisprudenziali sono noti (Tar Lazio, n. 04877/2017 , n. 04874/2017 , N. 04877/2017 , n. 10379/2017, n. 4880/2017, n. 11655/2017, n. 5782/2016, n. 5778/2016, n. 7915/2017, Tribunale di Milano 3420/2017) ed il D.M. 374/2017 ed i successivi atti ministeriali e regolamentari, vanno dichiarati illegittimi.

Da ultimo, non senza rilievo è riportare all'attenzione del Tribunale, un'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in termini di accesso alla procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti bandita con DDG del 16.02.2018 e **riservata ai docenti abilitati all'insegnamento:** "...Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* alla luce del primo motivo di gravame, trattandosi di ricorrenti che sono in possesso di titoli di studio relativi a classi di concorso incluse



nella Tabella A del d.m. n. 39 del 1998 (recante “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”), richiamata dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), e per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall’amministrazione resistente – allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016);

che, pertanto, i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare alle imminenti prove del concorso...” (Tar Lazio, sezione IIIa bis, N. 01918/2018 REG.PROV.CAU. N. 02438/2018 REG.RIC. del 28.03.2018).

Anche la giurisprudenza di merito, allegata in uno al presente ricorso, è chiara in ordine alla valutazione del valore abilitante dei titoli di istruzione superiore in assenza di attivazione di percorsi di abilitazione ordinari.

Tribunale di Siena - Sentenza n. 246/2018 pubbl. il 10/09/2018, RG n. 455/2018: *“La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con d.lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende “i capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica”. A tutto il personale della categoria “si applica, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d’istruzione tecnica” (art. 1).*

Con l. 1999/n. 124, art. 5, è stato introdotto il co. 1-bis dell’art. 5,



testo unico, d.lgs. 1994/n. 297:

“gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati”.

L'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del d.m. 13 giugno 2007 n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili.

L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante “idoneità” concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Su questa circostanza fondamentale – ossia che, per la classe di concorso di carattere tecnico-pratico afferente al diploma in possesso della parte ricorrente (nella specie, dei singoli ricorrenti), non sia stato effettivamente mai attivato alcun specifico percorso di formazione prima dell'indizione del concorso, è sufficiente l'allegazione di tale circostanza ad opera della parte ricorrente (nella specie, dei singoli ricorrenti) e la mancata contestazione, sul punto, da parte dell'Amministrazione convenuta.



Ne discende che a molti dei docenti ITP, tra i quali i ricorrenti, è stato impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del d.m. n. 81/2013 e ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al d.m. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione. In altri termini, per i docenti qui interessati, non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali, in tal modo discriminando un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Omissis.....

il Consiglio di Stato, S6, con decreto 25/7/2018, rg 2018/n. 5751, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive”, “considerato che nella recente sentenza 11/06/2018 n. 3544, questa Sezione ha affermato, proprio con riferimento agli insegnanti tecnico pratici – ITP, il principio per cui allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato (...) la partecipazione al concorso deve essere consentita



anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall’altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”. Allo stato in via cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza ed ammesso con riserva i ricorrenti al concorso di cui agli atti impugnati.

Si tratta, riterremmo, della recezione del nucleo argomentativo posto a fondamento anche del fatto costitutivo del diritto all’inserimento in fascia II delle graduatorie di istituto dei docenti ricorrenti.”

Tribunale di Milano: “...questo consentiva agli ITP di insegnare - previo il superamento di un concorso - nelle scuole secondarie iscrivendosi nelle classi di concorso per cui era sufficiente il diploma di maturità. Di conseguenza questo decreto ministeriale riconosceva il titolo ITP come abilitante, poiché non era necessario il conseguimento di un titolo ulteriore per insegnare..” (Trib. Milano 20 dicembre 2017 n. 3420).

Tribunale di Termini Imerese: “Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti, essendo questi ultimi in possesso di un titolo abilitante previsto dalla tabella A e dalla tabella C del decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, al riconoscimento del diploma di ragioniere e della Laurea in Scienza Economiche quale titolo abilitante all’insegnamento ed al conseguente inserimento nella seconda fascia della graduatoria di istituto e di circolo previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle nuovi classi di insegnamento p.q.m.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma di ragioneria e della



Leure in Scienze economiche e, per l'effetto, il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di istituto e di circolo previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle nuovi classi di insegnamento." (in tal senso: Tribunale di Termini Imerese, ordinanza cautelare del 31.07.2018, r.g.n 1667/2018-1 – allegata).

Per tali ragioni il D.M. 374/2017 ed i successivi atti connessi, conseguenti e consequenziali vanno disapplicati ed ordinato al Ministero l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. per le specifiche classi di concorso ove il ricorrente è inserito in terza fascia.

III

Il D.M. 374/2017 è in contrasto con la normativa dell'Unione Europea. L'abilitazione all'insegnamento è una procedura di reclutamento e non un titolo che consente lo svolgimento della professione regolamentata di docente.

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso perl'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Pertanto una interpretazione in conformità con la disciplina comunitaria impone di affermare che **l'abilitazione non è un requisito richiesto dalla normativa europea per l'accesso all'insegnamento:il bando di concorso del 16.02.2018, contrasta con le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE,



2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento";

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di



smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi



di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53):** ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Nel caso di specie, per quanto concerne i docenti italiani, il possesso del titolo di cui alla Tabella A del D.M. 39/1198 consente lo svolgimento della professione di docente per le classi di **concorso A-66 o in quelle ritenute affini e compatibili all'esito dell'accorpamento derivante dall'esaurimento della classe A-66.**

Relativamente agli attuali ricorrenti si evidenzia che il D.P.R. 19/2016, nella parte in cui, alla Tabella A allo stesso allegata, qualifica la nuova classe di concorso A-66 -nella quale sono confluite le due ex classi di concorso ex 75/A e 76/A cui



appartengono i ricorrenti, come “ad esaurimento” e il bando di concorso del 16.02.2018 sono in netto contrasto con il combinato disposto dei commi 107, 109 e 110 della Legge n. 107/2015, secondo cui l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo può avvenire solo mediante concorsi pubblici nazionali, oppure attingendo dalle Graduatorie ad esaurimento, fino a totale scorrimento delle stesse, precisando che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.

Ed infatti, per effetto del provvedimento impugnato, i docenti non ancora di ruolo, appartenenti alla classe di concorso in questione, non hanno avuto e non avranno, neanche in futuro, la possibilità di accedere ai concorsi pubblici banditi per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente, in quanto, come è ovvio che sia, non verranno più banditi concorsi pubblici per la copertura di posti relativi a questa classe di concorso, destinata ad esaurirsi.

Dalla lettura del decreto emerge chiaramente che la professione docente è da intendersi come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale.

IV

L'abilitazione all'insegnamento è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa di seguito richiamata, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.



Le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere **procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi** in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Ciò è confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, preve che "*...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...*"

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e che tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.

L'abilitazione anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso.

L'abilitazione è stata dallo stesso legislatore nazionale espunta dall'ordinamento giuridico italiano quale requisito per la partecipazione ai concorsi (ndr. art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 letti in combinato disposto con l'art. 110 Legge 107/2015).

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D.Lgs 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "*...La procedura di*



cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così **l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017**: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.



La disparità di trattamento, sembra evidente e addirittura superfluo avanzare questione di legittimità costituzionale stante la possibilità per il Tribunale di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata: ai fini dell'accesso ai concorsi è necessaria l'abilitazione (sostituita dai 24 Cfu o 36 mesi di servizio) possono parteciparvi tutti coloro che sono in possesso di titoli che consentano l'accesso ai successivi concorsi!

Tautologico affermare che parte ricorrente ha diritto ad accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto anche in ragione dell'intervenuta eliminazione dall'ordinamento dell'abilitazione quale requisito di accesso per lo svolgimento della professione di docente.

**

Tutto ciò premesso Mendolia Salvatore, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Monza affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa,

a) anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 e di tutti gli altri regolamentari successivi, connessi, conseguenti e consequenziali, nella parte in cui non consentono al ricorrente l'inserimento in seconda fascia delle G.I., accertare e dichiarare il valore abilitante dei titoli in proprio possesso all'insegnamento per le classi di concorso B-016 e B-003;



b) anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 e di tutti gli altri regolamentari successivi, connessi, conseguenti e consequenziali, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso B-016 e B-003;

per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Monza-Brianza per le classi di concorso B-16 e B-003 o in quelle individuate in corso di causa nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Con riserva di agire in separato giudizio anche per il risarcimento del danno derivante anche dalla perdita di *chance* derivante dal conferimento di incarichi di supplenza, anche sul sostegno, in favore dei ricorrenti.

In via istruttoria.

Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla premessa in fatto emendate da valutazioni e giudizi.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

all. 1) D.m. 374/2017;

all. 2) Titolo di studio del ricorrente;

all. 3) Decreto annullamento inserimento in 2° fascia;

all. 4) Domanda inserimento in 2° fascia;



- all. 5) Graduatorie di circolo e di Istituto;
- all. 6) Buste paga ricorrente;
- all. 7) Sentenza Tribunale di Siena;
- all. 8) Ordinanza 4877 2017 Tar Lazio;
- all. 9) Ordinanza Tar Lazio su difetto giurisdizione;
- all. 10) Rassegna giurisprudenziale;
- all. 11) Ordinanza Itp Termini Imerese del 31.07.2018.
- all. 12) Procura alle liti.

Sora-Monza, 6 Novembre 2018

Avv. Antonio Rosario Bongarazone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari



circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso B-16 e B-003 e su posti di sostegno, valide per il triennio 2017/2020 della Provincia di Monza-Brianza.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato



ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'avvocatura dello Stato di Milano
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Via Pola, 11 – 20124 –
Milano,

- Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale Provincia di Milano -
Via Soderini 24, 20146 Milano entrambi domiciliati *ope-legis* in Milano, Via
Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) C.A.P. 20122 presso l'Avvocatura dello Stato
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

presso l'Avvocatura dello Stato nei *siti web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia
oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di
Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non
potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del
cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del
foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece
costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto
oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di
pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai
sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici
proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;



b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Sora-Monza, 6 Novembre 2018

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

